

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6663

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CHIAPPORI

Modifiche agli articoli 63 e 67 della Costituzione in materia di vincolo di mandato nella rappresentanza politica

Presentata il 30 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza più che cinquantennale della democrazia fondata sui partiti di massa ha dimostrato come l'idea della rappresentanza politica basata su una dialettica tra eletto ed elettore di tipo ottocentesco — dove al primo era riconosciuta una sorta di « sovraordinazione » nei confronti del secondo — abbia perso ogni valenza iniziale. Altresì, l'idea di un inestricabile legame tra il rappresentante e coloro che ne hanno sostenuto l'elezione sembra essere più adeguata ad una collettività, intesa come insieme di molteplici e legittimi gruppi, interessi e formazioni politiche.

Alla luce di tali considerazioni, per altro ben presenti già ai componenti dell'Assemblea costituente, viene a perdere di significato l'articolo 67 della Costituzione, in cui è stabilito il divieto di mandato imperativo per i membri del Parlamento.

Pensata per tutelare la libertà di coscienza di coloro che dovevano essere in grado di trascendere gli interessi particolaristici, la citata norma costituzionale assume, attualmente, una veste completamente diversa. Infatti, il divieto di mandato imperativo costituisce, nella maggior parte dei casi, l'alibi per « migrazioni » verso le più variegiate formazioni parlamentari, anche non legittimate; la retorica giustificazione delle metamorfosi subite dagli equilibri politici emersi dal voto popolare.

In altri termini, l'articolo 67 della Costituzione consente una sorta di « campagna acquisti » — ne è fulgido esempio la « compravendita » a cui il Parlamento e l'opinione pubblica hanno dovuto recentemente assistere — strumentale ad una squallida logica clientelare ed alla cinica conservazione di un potere che va riducendosi (oppure che non c'è mai stato),

ovvero funzionale ad un'azione volta ad « indebolire » l'avversario politico.

Tutto ciò dovrebbe fare riflettere sul reale significato, e forse anche sulla scontata esistenza, di una « volontà popolare ». Allo stesso modo, sarebbe opportuno chiedersi se la politica, in tale modo, riesca ad arginare i meri interessi economici e se non sia, ormai, del tutto differente da quel momento di sintesi tra le diverse, ma legittime, aspirazioni espresse dagli attori sociali, così come siamo abituati a pensare.

Si considera, perciò, necessario rivedere il ruolo e la valenza di quella « finzione politica » costituita dal divieto in questione e, al tempo stesso, dare un effettivo significato alle « indicazioni » espresse dal popolo, a cui appartiene, non solo per norma costituzionale, la sovranità. A tale fine, si ritiene opportuno intervenire direttamente

sulla legge fondamentale dell'ordinamento affinché le disposizioni in essa introdotte abbiano un carattere « immodificabile », piuttosto che rivedere leggi specifiche o norme interposte, troppo sensibili agli umori ed agli equilibri politici del momento.

La presente proposta di legge costituzionale, quindi, modificando alcune norme costituzionali si propone di contemperare la salvaguardia della irrinunciabile indipendenza di coloro che sono chiamati a rappresentare il popolo con quella effettiva necessità, magistralmente evidenziata da Crisafulli « (...) che invece sta a confermare la perdurante utilità — nel nostro come in altri sistemi politici — di una sede ufficiale di confluenza delle rappresentanze costituita sulla base di regole uniformi ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

« Entro due giorni dalla prima seduta i membri del Parlamento indicano alla Presidenza della rispettiva Camera il gruppo parlamentare cui intendono aderire.

I membri del Parlamento eletti o subentrati nel corso della legislatura forniscono l'indicazione di cui al secondo comma entro due giorni dalla proclamazione ».

ART. 2.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — I membri del Parlamento rappresentano il popolo e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.

Nel corso della legislatura i membri del Parlamento non possono dichiarare di appartenere a formazioni diverse da quella indicata ai sensi dell'articolo 63, a pena di decadenza dal mandato.

Ogni membro del Parlamento può dimettersi dal mandato con dichiarazione comunicata alla Presidenza della rispettiva Camera.

Nei casi di decadenza o di dimissioni si procede alla sostituzione dei parlamentari secondo il sistema elettorale vigente ».

